

della pubblica beneficenza, ammissione che anzi è dalla legge esclusa, poichè l'articolo in cui sono stabilite le incompatibilità stabilisce che non possono far parte dell'amministrazione delle Congregazioni e delle Istituzioni di beneficenza quelle persone che non sono elettori. Ora le donne non sono elettrici e dovrebbero per conseguenza ritenersi escluse.

Appoggia quindi le conclusioni del Relatore.

Il sig. Avv. Cav. **Vittorio Avrese** di Verona approva le conclusioni del Relatore, ma vuole mantenuto il consenso maritale all'ammissione di una donna maritata nell'amministrazione di una istituzione di beneficenza.

È chiesta la chiusura che è approvata.

Il **Relatore** risponde alle diverse obiezioni e sostiene le conclusioni sue primitive, ma tenendo nel meritato conto le osservazioni udite, sostituisce agli articoli in cui aveva nella sua relazione riassunte le sue proposte, il seguente ordine del giorno che presenta all'approvazione dell'assemblea:

**Il Congresso fa voti perchè in una prossima riforma della legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie:**

1.° Si dichiari che anche gli stranieri residenti nel Regno, possono far parte delle Amministrazioni delle Congregazioni di carità e delle altre Opere di pubblica beneficenza.

2.° Si elimini l'esclusione degli ecclesiastici e dei ministri del culto aventi cura d'anime dal far parte delle Amministrazioni delle Congregazioni di carità.

3.° Si dichiari esplicitamente che anche le donne possono far parte delle Amministrazioni di pubblica beneficenza e si tolga l'obbligo della autorizzazione maritale nel caso di nomina di una donna maritata a far parte delle Congregazioni di carità e di ogni altra Istituzione di pubblica beneficenza, sopprimendosi conseguentemente l'art. 12 della legge 17 luglio 1890.

Si procede alla votazione per divisione.

Sul punto 1.° il Presidente mette in votazione l'emendamento presentato del congressista Viglino che non è approvato.

Si mette in votazione il 1° punto del relatore, è approvato.

Si mette in votazione il 2° punto, è approvato.

Il 3.° punto, dietro richiesta, viene diviso in due parti e il Presidente mette in votazione la 1<sup>a</sup> parte: